



**COMUNE DI ZAMBANA**  
**Provincia di Trento**

p.zza SS. Filippo e Giacomo 5 38010 ZAMBANA  
Tel. 0461246412 Fax 0461242084  
Codice fiscale: 80009710221 P.IVA 00835530221  
E-mail: zambana@comuni.infotn.it

**ORDINANZA N° 5/2000/IP**

N° 7125/IV.1 di prot.

**OGGETTO:** Determinazione provvisoria delle fasce orarie e delle prescrizioni per l'esercizio delle attività di cantiere.

**IL SINDACO**

Vista la nota del Comando Polizia Municipale "Avisio" del 30.11.2000 prot. 1935;  
Vista la L.P. 18.03.91 n°6 art.13 e del regolamento di attuazione D.P.G.P. 04.08.92 n°12-65 Leg., con il quale vengono normate le attività a carattere temporaneo svolte all'aperto, nelle quali sono ricompresi i cantieri ed i lavori che comportano l'impiego di macchinari rumorosi;

Considerato che l'art. 60 della L.P. 11.09.98 n°10 ha disposto l'applicazione della L. 26.10.95 n°447, legge quadro sull'inquinamento acustico, e abrogazione della L.P.18-03.91 n°6 e rei reg. d'attuazione;

Considerato che l'art.6c.1 lettera H) della Legge 26.10.95 n°447 (ripreso dall'art.2 D.P.G.P. 23.12.98 n°43-115 Leg) prevede la possibilità del rilascio di autorizzazioni anche in deroga ai valori limite per lo svolgimento di attività temporanee, nel rispetto delle prescrizioni impartite dal Comune stesso e delle fasce orarie individuate per poter esercitare tali attività;

Ritenuto in ogni caso necessario per tutelare la pubblica quiete e la salute pubblica, in attesa della emanazione di un regolamento di attuazione in materia di inquinamento acustico, di provvedere a disciplinare provvisoriamente la effettuazione delle attività dei cantieri;

**ORDINA**

1. Nei cantieri non in possesso della autorizzazione in deroga di cui all'art. 2 c.3 della Legge 26.10.95 n°447, per i lavori svolti con attrezzature e macchinari rumorosi, vengano rispettate le seguenti prescrizioni:  
orari: dalle 08.00 alle 12.00 e 14.00 -19.00 dal lunedì al sabato; per particolari esigenze lavorative al di fuori di queste fasce orarie e nei giorni festivi, dovrà essere rilasciata apposita autorizzazione dall'ufficio tecnico comunale su richiesta scritta e motivata;
2. devono essere utilizzati compressori silenziati ed attrezzature che risultino conformi ai relativi certificati di omologazione,
3. deve essere ottenuta specifica autorizzazione dall'ufficio tecnico comunale per l'uso di attrezzature particolarmente rumorose quali idrodemolitrici, magli, frazzatrici ecc., previa valutazione dei sistemi di abbattimento delle emissioni sonore che si intendono adottare;

4. è fatto obbligo di dare adeguata informazione in merito al calendario dei lavori, con particolare riferimento ai periodi nei quali vengono svolte attività più rumorose, a chiunque abiti in un raggio di almeno cento metri e comunque a case di riposo, ospedali o strutture di accoglienza tutelate nel raggio di duecento metri dal cantiere;
5. nel caso di lavori svolti all'interno di stabili adibiti a civile abitazione, il programma dei lavori dovrà essere portato a conoscenza della amministrazione dello stesso stabile o dei condomini;
6. la inosservanza delle presenti disposizioni, fatte salve le norme penali in materia, comporterà la applicazione della sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 1.000.000 (da Euro 51,6457 ad Euro 516,4569);
7. dovranno essere adottate le opportune cautele al fine di evitare in ogni caso che la attività arrechi disturbo alla quiete pubblica (art.659 C.P.);
8. è fatto obbligo alle forze dell'ordine di far rispettare il presente provvedimento.

Zambana, 20 dicembre 2000

IL SINDACO  
(Filippo rag. Diego)

Comando CARABINIERI	38015 LAVIS
Comando Corpo Intercomunale Polizia Municipale "Avisio" LAVIS	
Albo Comunale	SEDE
Ufficio Tecnico Comunale	SEDE